

Massimario di giurisprudenza penale

(a cura di PATRIZIA MAZZA)

Cass. Sez. III 26 febbraio 2026, n. 7629 - Ramacci, pres.; Bucca, est.; Picardi, P.M. (conf.) - Pullara, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Agrigento 28 novembre 2024*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Deposito incontrollato - Particolare tenuità del fatto.

Il reato di deposito incontrollato di rifiuti di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 è configurabile nei confronti di qualsiasi impresa, anche per attività occasionale, e non richiede un'organizzazione stabile dell'area. Ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p., il giudice può legittimamente escludere la tenuità dell'offesa valorizzando la natura del bene giuridico protetto (ambiente e territorio), ritenuto di valore incommensurabile, a prescindere dall'avvenuta bonifica dell'area, la quale non elide di per sé la rilevanza penale della condotta pregressa (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 28 luglio 2021 n. 29578, Codognotto, rv. 281.717, in *Ambiente e sviluppo*, 2021, 11, 796, e in *Riv. trim. dir. pen. economia*, 2021, 3-4, 870.

*

Cass. Sez. III 23 febbraio 2026, n. 7066 - Ramacci, pres.; Galanti, est.; Esposito, P.M. (parz. diff.) - Di.Sa., ric. (*Conferma App. Napoli 17 febbraio 2025*)

Ambiente - Spandimento degli effluenti zootecnici - Contaminazione della falda acquifera - Delitto di inquinamento ambientale - Prova dell'inquinamento ambientale - Responsabilità dell'amministratore di fatto.

In tema di inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.), la prova del "deterioramento" o della "compromissione" delle matrici ambientali, che devono essere "significativi e misurabili", non richiede necessariamente l'espletamento di perizie tecniche qualora l'evento sia di macroscopica evidenza e immediatamente percepibile (come nel caso di inondazione del suolo da parte di ingenti e stratificati quantitativi di liquami zootecnici). Tali nozioni descrivono uno squilibrio strutturale o funzionale del bene che, pur non essendo irreversibile, deve essere effettivo e sostanziale. Quanto alla gestione illecita di rifiuti (art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006), la responsabilità penale è configurabile non solo in capo al titolare formale dell'impresa, ma nei confronti di chiunque eserciti concreti poteri gestori o di rappresentanza, operando quale amministratore di fatto nell'esercizio di un'attività economica (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 15 giugno 2017, n. 30133, Saldutti, rv. 270.323, in *Ambiente e sviluppo*, 2017, 8-9, 604; 18 settembre 2013, n. 38364, Beltipo, rv. 256.387, *ivi*, 2014, 3, 215, e in *Ragiusan*, 2014, 367-368, 120.

*

Cass. Sez. III 17 febbraio 2026, n. 6294 - Di Nicola, pres.; Calabretta, est.; Tocci, P.M. (diff.) - Galvagno, ric. (*Conferma App. Milano 8 aprile 2025*)

Ambiente - Società a totale partecipazione pubblica affidataria in house del servizio idrico integrato - Delitto di impedimento del controllo di cui all'art. 452 septies c.p. - Legittimazione a costituirsi parte civile - Condizioni.

In tema di reati contro l'ambiente, la società a totale partecipazione pubblica affidataria in house del servizio idrico integrato è legittimata a costituirsi parte civile nel procedimento per il delitto di impedimento del controllo di cui all'art. 452 septies c.p., allorché - operando quale longa manus dell'ente pubblico - sia titolare, in via strumentale, delle funzioni di vigilanza e controllo ambientali direttamente presidiate dalla norma incriminatrice, e sia accertabile uno specifico e stringente collegamento tra tali prerogative e l'interesse protetto e concretamente leso dalla condotta di intralcio all'attività di verifica (1).

(1) Relativamente a natura e caratteristiche del delitto di impedimento del controllo di cui all'art. 452 *septies* c.p., cfr. Cass. Sez. III 18 marzo 2024 (udienza 15 novembre 2023), n. 11166, Arias, in *Ambiente e sviluppo*, 2024, 5, 354. Con riferimento ai soggetti che, in ragione dello specifico collegamento con l'interesse tutelato, sono legittimati a costituirsi parte civile nel processo, cfr. Cass. Sez. III 26 luglio 2024, n. 30805, Medicina, rv. 286.870-07.

*

Cass. Sez. III 17 febbraio 2026, n. 6291 - Di Nicola, pres.; Calabretta, est.; Tocci, P.M. (diff.) - La Monica, ric. (*Conferma App. Messina 9 giugno 2025*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Deposito incontrollato di materiali consistenti negli scarti di produzione - Combustione illecita - Realizzazione di una discarica non autorizzata, di rifiuti incendiati e di scarti della realizzazione di imbarcazioni, nel greto di un torrente - Principio di correlazione tra accusa e sentenza - Condizioni.

In tema di combustione illecita di rifiuti (art. 256 bis, d.lgs. 152/2006), non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza qualora il giudice riconosca la responsabilità del titolare dell'impresa per omesso controllo, anche a fronte di una contestazione che non menzioni esplicitamente tale profilo omissivo. L'equivalenza tra la condotta di chi appicca il fuoco e quella del titolare che ometta di vigilare costituisce un elemento normativo espresso del reato, consentendo il pieno esercizio del diritto di difesa (1).

(1) In tema di correlazione tra accusa e sentenza, di "fatto nuovo", di "fatto diverso", e sulle relative conseguenze di natura processuale, cfr. Cass. Sez. III 1° marzo 2019, n. 8965, Mataboni, rv. 275.928.

*

Cass. Sez. III 9 febbraio 2026, n. 5046 - Ramacci, pres.; Bucca, est.; Monferini, P.M. (parz. diff.) - Galushko, ric. (*Dichiara inammissibile App. Napoli 30 settembre 2024*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Reato di deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi - Nozione di rifiuto - Prova della pericolosità nelle componenti di veicoli non bonificati.

In tema di gestione dei rifiuti, la natura di "rifiuto" di una sostanza o di un oggetto prescinde da ogni valutazione puramente soggettiva del detentore o dalla sua eventuale utilità economica per terzi, dovendo essere accertata sulla base di dati obiettivi che definiscano la condotta del detentore o un obbligo di disfarsi del materiale. Ai fini del reato di deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi (art. 256, comma 2, d.lgs. 152/2006), la natura pericolosa di parti di veicoli "non bonificati" (quali motori con oli esausti o batterie) è intrinseca alla natura stessa dei beni e non richiede un preventivo accertamento tecnico dell'ARPA, essendo sufficiente il riscontro oggettivo del carattere di pericolosità. Inoltre, la qualifica di titolare d'impresa, necessaria per l'integrazione della fattispecie incriminatrice, può essere legittimamente desunta da elementi fattuali quali la presenza esclusiva dell'agente sul luogo e lo svolgimento dell'attività tipica in assenza di indicazioni contrarie o giustificazioni da parte dell'imputato (1).

(1) Con riferimento agli elementi positivi e negativi caratterizzanti la natura di "rifiuto", cfr. Cass. Sez. III 18 novembre 2019, n. 46586, Marchi, rv. 277.280, in *Studium juris*, 2020, 6, 760.

*

Cass. Sez. I 6 febbraio 2026 n. 5021 (c.c.) - Rocchi, pres.; Natalini, est.; Esposito, P.M. (conf.) - Conflitto, ric. (*Regola giurisdizione*)

Sanità pubblica - Competenza territoriale nel delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c.p.) ha natura di reato abituale proprio, il cui perfezionamento richiede la realizzazione di una pluralità di condotte non occasionali della stessa specie. La competenza territoriale si determina, ai sensi dell'art. 8 c.p.p., nel luogo in cui la reiterazione delle frazioni della condotta raggiunge la soglia della rilevanza penale attraverso il requisito dell'ingente quantità, rendendo il comportamento punibile e riconoscibile. Qualora la fase della raccolta sistematica e organizzata, già di per sé idonea a integrare il predetto requisito, si svolga interamente in un determinato circondario, la competenza appartiene al giudice di quel luogo, a nulla rilevando che il successivo ammasso o stoccaggio avvenga altrove, rappresentando quest'ultimo solo un segmento successivo di una condotta già penalmente perfezionata e radicata (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 19 marzo 2024 (udienza 4 dicembre 2023), n. 11400, Greggio, in *Ambiente e sviluppo*, 2024, 5, 353. Relativamente a natura e caratteristiche del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, cfr. anche Cass. Sez. III 14 dicembre 2016, n. 52838, Serra, rv. 268.920-01; mentre, con riguardo alla questione di competenza, cfr. Cass. Sez. V 24 gennaio 2020 (udienza 9 ottobre 2019), n. 3042, M., rv. 278.149-01, in *Studium juris*, 2020, 9, 1107, secondo la quale relativamente ai reati abituali la competenza per territorio deve essere determinata in relazione al luogo in cui il comportamento diviene riconoscibile e qualificabile come penalmente rilevante.

*

Cass. Sez. III 30 gennaio 2026, n. 3840 - Ramacci, pres.; Di Stasi, est.; Monferini, P.M. (conf.) - Galluccio, ric. (*Dichiara inammissibile App. Napoli 8 novembre 2024*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Autorizzazione allo scarico e quella per le emissioni in atmosfera - Natura personale delle autorizzazioni ambientali - Deposito temporaneo - Disciplina.

In tema di reati ambientali, l'autorizzazione allo scarico e quella per le emissioni in atmosfera hanno natura personale (intuitu personae), con la conseguenza che il titolare di una nuova impresa subentrante non può giovare dei titoli rilasciati al precedente gestore, né la mera richiesta di voltura può considerarsi atto equipollente al prescritto provvedimento espresso. Con riferimento alla gestione dei rifiuti, l'onere della prova circa la sussistenza dei requisiti legali del «deposito temporaneo» spetta a chi ne richiede l'applicazione, trattandosi di disciplina eccezionale e derogatoria; il superamento del limite temporale annuale previsto dall'art. 185 bis, d.lgs. n. 152/2006 trasforma il deposito in stoccaggio illecito sanzionabile penalmente. Ai fini dell'art. 131 bis c.p., la reiterata e continuativa compromissione dell'ambiente integra una gravità del fatto ostativa al riconoscimento della particolare tenuità (1).

(1) In tema di intrasmissibilità tra imprese delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue da insediamento produttivo, cfr. Cass. Sez. III 24 settembre 2015, n. 38791, Ragini, rv. 264.713; Relativamente al soggetto sul quale grava l'onere della prova circa la sussistenza delle condizioni di liceità del deposito cosiddetto controllato o temporaneo, cfr. Cass. Sez. III 26 agosto 2016 n. 35494, Di Stefano, rv. 267.636-01.

*

Cass. Sez. III 22 gennaio 2026, n. 2440 - Ramacci, pres.; Bove, est.; Cuomo, P.M. (conf.) - Ture, ric. (*Cassa con rinvio App. Lecce 25 novembre 2024*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Discarica non autorizzata di rifiuti speciali anche pericolosi - Rifiuti "RAE", pneumatici, parti mobili e eternit - Correlazione tra accusa e sentenza - Responsabilità omissiva del dirigente comunale.

Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 c.p.p.) qualora, a fronte di una contestazione di condotta attiva (gestione di discarica abusiva), il giudice riqualifichi il fatto come condotta omissiva (mancata rimozione di rifiuti in violazione di una posizione di garanzia), purché i tratti essenziali del fatto rimangano immutati e sia garantito il diritto di difesa. Tuttavia, ai fini dell'affermazione della responsabilità penale del dirigente comunale per il reato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, il giudice di merito deve valutare concretamente la sussistenza dell'elemento materiale e psicologico, considerando la tempistica dell'assunzione dell'incarico, la natura emergenziale della nomina e le attività effettivamente poste in essere dal prevenuto (quali l'acquisizione di preventivi e l'adozione di determinate spese) per lo smaltimento dei rifiuti prima dell'intervento della polizia giudiziaria (1).

(1) Sulla consentita riqualificazione di un comportamento commissivo come colposamente omissivo, qualora l'imputato abbia avuto la concreta possibilità di apprestare in modo completo la sua difesa in relazione ad ogni possibile profilo dell'addebito, cfr. Cass. Sez. IV 14 giugno 2018, n. 27389, Siani, Rv. 273.588-01.

*

Cass. Sez. III 19 gennaio 2026, n. 1918 - Andrezza, pres.; Giorgianni, est.; Pratola, P.M. (conf.) - Falchi, ric. (*Cassa con rinvio Trib. Grosseto 24 aprile 2025*)

Animali - Maltrattamento - Detenzione di animali in condizioni incompatibili - Particolare tenuità del fatto - Condizioni.

In tema di reato di cui all'art. 727 c.p., la detenzione di animali è penalmente rilevante non solo quando determina un processo patologico, ma anche quando produce meri patimenti dovuti a condotte colpose di incuria che offendono la sensibilità psico-fisica dell'animale, considerato quale autonomo essere vivente e non più mero oggetto di tutela indiretta. Integra vizio di motivazione l'omessa disamina, da parte del giudice di merito, della richiesta difensiva di applicazione della causa

di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p., qualora le ragioni del diniego non siano evincibili dal complesso della motivazione, trattandosi di un ambito della decisione rimesso all'apprrezzamento fattuale del giudice (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 19 dicembre 2012, n. 49298, Tomat, rv. 253.882; cfr. anche Cass, Sez. III 4 aprile 2019, n. 14734, Capelloni, rv. 275.391, in *Quotidiano giuridico*, 2019. In tema di giudizio sulla tenuità del fatto e di relativa motivazione, cfr. Cass. Sez. Un. 6 aprile 2016, n. 13681, Tushaj, rv. 266.590, in *Quotidiano giuridico*, 2016, e in *Dir. pen. e proc.*, 2016, 5, 608.

*

Cass. Sez. III 19 gennaio 2026, n. 1897 - Ramacci, pres.; Macrì, est.; Costantini, P.M. (parz. diff.) - Lombardo, ric. (*Dichiara inammissibile App. Caltanissetta 12 febbraio 2025*)

Animali - Diffusione di malattie degli animali - Movimentazione di bestiame infetto o sospetto tale - Configurabilità dell'esimente dello stato di necessità stato di necessità - Condizioni.

In tema di diffusione di malattie degli animali (art. 500 c.p.), la configurabilità dell'esimente dello stato di necessità postula un pericolo attuale di danno grave alla persona non altrimenti evitabile se non tramite l'azione illecita. Ne consegue che la movimentazione di bestiame infetto o sospetto tale, motivata da condizioni meteorologiche avverse o necessità economiche, non integra l'esimente qualora sia possibile ovviare al bisogno attraverso comportamenti leciti, come l'approvvigionamento alternativo di foraggio e acqua indicato dalle autorità sanitarie. Inoltre, la responsabilità del legale rappresentante di un'azienda agricola per la violazione di ordinanze sindacali restrittive non è esclusa dalle dichiarazioni confessorie del genitore delegato alla gestione, qualora non sia provata la totale estraneità del titolare alla conduzione aziendale (1).

(1) Relativamente alla configurabilità dell'esimente dello stato di necessità, cfr. Cass. Sez. III 29 agosto 2016, n. 35590, Mbaye, rv. 267.640-01.

*

Cass. Sez. III 19 gennaio 2026, n. 1882 - Ramacci, pres.; Giorgianni, est.; Tocci, P.M. (diff.) - P.M. in proc. Martino, ric. (*Cassa con rinvio Trib. Crotone 26 giugno 2025*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Sequestro di rifiuti speciali, principalmente composti da materie plastiche derivanti da operazioni di recupero e riciclo - Discarica abusiva - Riqualificazione come abbandono o deposito incontrollato di rifiuti - Potere di riqualificazione del fatto - Principio di correlazione tra accusa e sentenza.

In sede di riesame di misure cautelari reali, il Tribunale ha il potere di confermare il provvedimento di sequestro attribuendo al fatto una diversa qualificazione giuridica rispetto a quella dell'imputazione provvisoria, purché il fatto storico rimanga il medesimo. Non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza qualora la condotta originariamente contestata come discarica abusiva (art. 256, comma 3, d.lgs. n. 152/2006) venga riqualificata come abbandono o deposito incontrollato di rifiuti (art. 256, commi 1, 2 e 4, d.lgs. n. 152/2006). Tale mutamento configura infatti una mera diversa definizione giuridica, spesso in melius, di un episodio i cui tratti essenziali erano già stati portati a conoscenza dell'indagato, garantendogli così la piena facoltà di difesa senza determinare alcuno stravolgimento dell'addebito originario (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 30 marzo 2010, n. 12443, Coculo, rv. 246.458, in *Ambiente e sviluppo*, 2010, 12, 968.

*

Cass. Sez. III 19 gennaio 2026, n. 1883 (c.c.) - Ramacci, pres.; Giorgianni, est.; Tocci, P.M. (parz. diff.) - P.M. in proc. Sestito, ric. (*Conferma Trib. Crotone 28 maggio 2025*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Responsabilità del proprietario per abbandono o deposito incontrollato di rifiuti da parte di terzi - Condizioni.

In materia ambientale, non è configurabile in forma omissiva il reato di cui all'art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 nei confronti del proprietario di un terreno sul quale terzi abbiano abbandonato o depositato rifiuti in modo incontrollato. Tale responsabilità sussiste esclusivamente in presenza di un obbligo giuridico di impedire l'evento lesivo, derivante da atti di gestione o movimentazione dei rifiuti, ovvero in caso di accertato concorso o compartecipazione agevolatrice nel fatto illecito. La mera inerzia o l'omessa rimozione dei rifiuti da parte del proprietario estraneo alle condotte attive non integra la fattispecie di reato contestata, rendendo pertanto illegittimo il sequestro preventivo delle aree interessate e imponendone la restituzione all'avente diritto (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 29 dicembre 2015, n. 50997, Cucinella, rv. 266.030. Con riferimento invece ai presupposti del sequestro preventivo, cfr. Cass. Sez. III 26 febbraio 2024 (udienza 12 dicembre 2023), n. 8152, Bonacci, rv. 285.966.

*

Cass. Sez. III 8 gennaio 2026, n. 506 - Di Nicola, pres.; Bucca, est.; Esposito, P.M. (conf.) - Procope, ric. (*Dichiara inammissibile GIP Trib. Napoli 25 gennaio 2025*)

Sanità pubblica - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - Configurabilità del reato - Criteri di determinazione dell'ingente quantità.

In tema di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.), la natura non pericolosa dei materiali gestiti è irrilevante ai fini della sussistenza del reato, che sanziona l'illiceità della gestione e il superamento dell'iter procedimentale di smaltimento. Il requisito dell'ingente quantità deve essere accertato non solo sulla base del volume complessivo dei rifiuti (nella specie superiore a 1000 tonnellate), ma anche valutando l'organizzazione dei mezzi, la continuità e la durata della gestione abusiva. L'ingiusto profitto richiesto dalla norma non presuppone un'entità minima prestabilita, essendo sufficiente che l'agente ricavi un qualsivoglia vantaggio patrimoniale dall'attività illecita (1).

(1) In senso conforme, Cass. Sez. III 30 settembre 2019, n. 39952, Radin, rv. 278.531, in *Ambiente e sviluppo*, 2019, 12, 932; 9 novembre 2016, n. 46950, Sepe, rv. 268.667.

*

Cass. Sez. III 8 gennaio 2026 n. 486 (c.c.) - Di Nicola, pres.; Giorgianni, est.; Esposito, P.M. (conf.) - Romanelli, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Trani 16 luglio 2025*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Gestione illecita di rifiuti - Sequestro probatorio - Motivazione - Corretta classificazione e caratterizzazione dei materiali mediante l'attribuzione dei codici CER.

In tema di misure cautelari reali, il decreto di sequestro probatorio e la relativa convalida devono essere sorretti da una motivazione che, pur se concisa, specifichi la finalità perseguita per l'accertamento dei fatti, garantendo che le esigenze probatorie non siano altrimenti perseguibili. Con riferimento ai reati ambientali e alla gestione illecita di rifiuti, costituisce motivazione idonea e non meramente apparente il richiamo alla necessità di procedere alla corretta classificazione e caratterizzazione dei materiali mediante l'attribuzione dei codici CER. Tale esigenza giustifica il mantenimento del vincolo di indisponibilità sia sui rifiuti che sull'area interessata dal deposito sino all'espletamento degli accertamenti tecnici necessari alla verifica dell'ipotesi accusatoria. In sede di legittimità, il controllo sulla motivazione è limitato alla verifica della sua esistenza fisica e logica, restando preclusa ogni censura di merito sulla natura di "rifiuto" dei beni sequestrati, qualora l'ordinanza del riesame dia conto in modo coerente degli elementi di fatto (stato di abbandono, presenza di sporcizia) desunti dagli atti di indagine (1).

(1) In tema di accertamento della natura di un oggetto quale rifiuto, demandato al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione esente da vizi logici o giuridici, cfr. Cass. Sez. III 10 giugno 2019, n. 25548, Schepis, rv. 276.009-02.

*

Cass. Sez. III 5 gennaio 2026, n. 170 - Aceto, pres.; Giorgianni, est.; Bertolini, P.M. (parz. diff.) - Perillo, ric. (*Dichiara inammissibile Trib. Salerno 5 febbraio 2024*)

Sanità pubblica - Rifiuti - Spedizioni transfrontaliere - Parti di ricambio derivanti da veicoli fuori uso - Traffico illecito di rifiuti - Delitto di falso.

In tema di spedizioni transfrontaliere, le parti di ricambio derivanti da veicoli fuori uso sono classificate come rifiuti speciali a meno che non siano state sottoposte a operazioni di trattamento e messa in sicurezza presso impianti autorizzati, con onere della prova a carico di chi ne invoca la natura di bene. La falsa dichiarazione resa al doganalista circa la natura di tali beni, indicati come semplici "parti di auto" anziché rifiuti, integra il reato di induzione in falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atto pubblico (artt. 48 e 479 c.p.), in quanto il privato induce in errore il funzionario doganale nella redazione della bolletta. Ai fini dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131 bis c.p.), il giudice deve valutare

congiuntamente l'esiguità del danno e la non abitualità, potendo legittimamente escluderla in presenza di un ingente quantitativo di rifiuti e della potenziale pericolosità della merce destinata al reimpiego senza le necessarie verifiche di sicurezza (1).

(1) Sulla natura di rifiuti dei veicoli fuori uso e dei prodotti del loro smantellamento, cfr. Cass. Sez. III 16 luglio 2020, n. 21153, Souhil, in *Ambiente e sviluppo*, 2020, 10, 829. Relativamente alle conseguenze dell'induzione in errore del pubblico ufficiale doganale, cfr. Cass. Sez. V 15 ottobre 2012, n. 40402, Luglio, rv. 254.829-01.